

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1962

(43<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo » (284) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 465, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 481
BATTISTA . . . . .	469, 471, 475
BONAFINI . . . . .	468, 471, 474
CHABOD . . . . .	472, 476, 477, 481
CREPELLANI . . . . .	468, 472
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio . . . . .	468, 471, 481
GUIDONI . . . . .	467, 469
MONTAGNANI MARELLI . . . . .	467, 468, 471, 474, 476, 477, 481
PENNAVARIA . . . . .	468
SECCI . . . . .	468, 469, 472
TARTUFOLE . . . . .	471, 472, 475, 476, 481
TURANI, relatore . . . . .	466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 481
ZANNINI . . . . .	472
ZUCCA . . . . .	472

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Gui-

doni, Latini, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Secci, Tartufole, Turani, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari.

BONAFINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo » (284)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Angelini Cesare, Trabucchi, Guidoni, Pezzini, Valmarana, Dardanelli, Angelini Nicola, Oliva, Focaccia, Lombardi, Zampieri, Chabod, Cemmi, De Unterrichter, Buizza, Ceschi, Turani, Bellora, Zane, Sibille, Cenini, Sartori e Granzotto Basso: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo ».

La Commissione ricorda certamente che la discussione del provvedimento è stata più volte rinviata allo scopo di tentare di raggiungere un accordo con le due organizzazioni interessate all'Istituto per il marmo, l'Assomarmi e l'UGIMA. Tale accordo è stato finalmente raggiunto; prego pertanto il relatore di informare la Commissione dei particolari di esso.

T U R A N I , *relatore*. La relazione che ebbi l'onore di fare a suo tempo incontrò, in linea di massima, il consenso della Commissione; ma l'approvazione del disegno di legge venne rinviata per dare modo alle categorie di produttori interessate di raggiungere un accordo su taluni punti controversi.

Le questioni particolarmente dibattute erano contenute negli articoli 3, 5, 14 e 20; su questi punti sono stati recentemente concordati degli emendamenti che appaiono di comune soddisfazione per tutte le parti interessate.

Non mi resta pertanto che comunicare alla Commissione gli emendamenti che propongo, a nome delle Associazioni industriali interessate, ai citati articoli

All'articolo 3, propongo di sostituire l'intero secondo comma con il seguente:

« A tal fine l'Istituto potrà:

*a)* attuare ogni forma di diffusione attraverso i mezzi più idonei, riferendola sempre al prodotto marmifero e lapideo italiano, in piena indipendenza da ogni particolarismo di produzione zonale o aziendale;

*b)* promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;

*c)* organizzare mostre e congressi tecnici di carattere sia nazionale che internazionale;

*d)* studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

*e)* stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonchè il perfezionamento degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività negli anzidetti processi;

*f)* promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

*g)* incoraggiare e favorire il miglioramento delle relazioni umane nell'industria marmifera;

*h)* curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;

*i)* promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — la istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri Istituti d'istruzione; come pure l'istituzione di premi e di borse di studio;

*l)* assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali ».

All'articolo 5, si propone, alla lettera *a)*, la soppressione della parola « sindacali »; e l'aggiunta, tra i componenti il Consiglio generale, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

All'articolo 14 si propone di sostituire la cifra « 200 » con l'altra « 250 », a proposito della somma da erogarsi da parte del Tesoro.

Infine, all'articolo 20, si propone di sostituire il primo comma con il seguente testo:

« Per far fronte all'onere derivante al Tesoro dello Stato da quanto è disposto alla lettera *a)* dell'articolo 14, l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, viene elevata allo 0,70 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Invece, per le vendite di materiale destinato ad impianti per l'industrializzazione del Mezzogiorno l'aliquota da applicarsi viene elevata allo 0,35 per cento ».

Sugli emendamenti testè citati è stato raggiunto un accordo tra tutte le industrie interessate. Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge con gli emendamenti di cui ho dato testè lettura.

G U I D O N I . Il disegno di legge che prevede l'istituzione dell'Istituto italiano per il marmo torna oggi all'esame della 9<sup>a</sup> Commissione dopo numerosi rinvii, i quali, peraltro, non sono stati inutili perchè, nel tempo, è stato possibile raggiungere un completo accordo tra l'Assomarmi e l'UGIMA, tra le due Associazioni, cioè, che rappresentano, con cinquanta per cento circa ciascuna, tutta l'industria marmifera italiana.

L'opposizione che ho sempre manifestato al disegno di legge era determinata, come ho avuto occasione di spiegare, dalla insoddisfazione degli industriali apuani per talune disposizioni che, secondo il loro parere, presentavano il pericolo di interferenze burocratiche e concorrenziali ai danni della tradizionale e bene affermata industria dei marmi bianchi.

L'intervenuto accordo sull'emendamento presentato dal relatore senatore Turani m'induce a recedere dalla mia precedente opposizione e ad esprimere parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel suo complesso, perchè ho fiducia che l'Istituto italiano per il marmo, svolgendo in modo continuativo e sistematico ogni opportuna azione tendente a incrementare al massimo l'uso del marmo e degli altri materiali affini, organizzando attrezzati servizi d'informazione e di propaganda sia in Italia che all'estero, e promuovendo studi tecnici e scientifici per altre nuove applicazioni ai fini di una maggiore produttività nei processi di escavazione, della segatura e della lavorazione, concorra decisamente allo sviluppo dell'importante industria del marmo.

Importante veramente perchè l'industria del marmo impiega materia prima italiana ed il valore pertanto è costituito quasi totalmente dal lavoro della nostra manodopera; contribuisce notevolmente al saldo della bilancia dei pagamenti con l'apporto di valuta estera. Deriva da qui l'interesse dello Stato a curare un settore così importante dell'economia italiana.

Penso che il nuovo Istituto non dovrà trascurare la sorte dei cavaatori, molti dei quali, lavorando in alta montagna e all'aperto, operano in condizioni difficili, cosicchè oggi essi tendono ad abbandonare l'escava-

zione dei marmi: questo dico perchè sarebbe inutile propagandare il marmo se poi dovesse venir meno la possibilità di escavarlo.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Tra i compiti attribuiti all'Istituto per il marmo il relatore ha parlato di « relazioni umane ». Non starò a sottolineare quanto di paternalistico è implicito in questa dizione importata direttamente dai Paesi di lingua inglese, e tradotta dall'espressione « *human relations* ». Dirò soltanto che tale espressione viene usata per mantenere un'egemonia e che nel nostro diritto essa non ha ancora trovato applicazione. Sarebbe dunque questo il primo caso di tale applicazione, che non dovrebbe essere accettato senza una preliminare, lunga discussione anche extra-parlamentare. Per il momento, a mio avviso, le « relazioni umane » dovrebbero restare una questione puramente aziendale, ossia a discrezione di quelle aziende che decidano di istituire un proprio ufficio incaricato di tali « relazioni ». Propongo pertanto di non approvare tale dizione.

Desidero inoltre avanzare qualche osservazione circa i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. La proporzione tra il numero dei rappresentanti delle due categorie, nel Consiglio generale, è a tutto danno dei lavoratori: infatti i rappresentanti dei datori di lavoro sono ventiquattro, mentre quelli dei lavoratori sono soltanto nove. Chiedo che vi sia almeno una parità numerica tra le due categorie di rappresentanti; e ciò anche in rapporto a quanto ha osservato poco fa il senatore Guidoni, e cioè che i lavoratori diventano sempre più scarsi.

Veniamo, infine, alla questione più importante. L'Istituto italiano per il marmo, ritenuto necessario da tutti gli interessati, dovrebbe essere un Ente al quale lo Stato si limita a dare configurazione giuridica, senza erogazione di fondi. Perchè lo Stato deve dare denaro ad un Istituto che tutela gli interessi dei proprietari d'industria?

T U R A N I , *relatore*. Lo Stato paga, ma le industrie si impegnano a versare dei contributi.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)43<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1962)

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Le industrie versano un contributo allo Stato che a sua volta, eroga un contributo annuo.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Se le cose stanno in questi termini, ritiro la mia osservazione. Volevo solo esser certo che l'Istituto non vivesse a carico dello Stato.

F U R A N I , *relatore*. Già nella mia relazione ebbi occasione di far presente alla Commissione che, in base ai calcoli condotti sui dati statistici in nostro possesso, si può prevedere che verranno versati allo Stato circa trecentotré milioni annui, di cui duecentocinquanta dovrebbero essere nuovamente erogati dallo Stato a favore dell'Ente.

C R E S P E L L A N I . Dichiaro che voterò favorevolmente al provvedimento in esame, per quanto non nasconda che avrei preferito che la organizzazione per la tutela degli interessi e per lo sviluppo delle attività produttive in questo settore fosse risolta direttamente tra le industrie interessate, piuttosto che attraverso l'istituzione di un Ente soggetto alla vigilanza dello Stato; anche perchè il sia pur lieve aumento dell'aliquota dell'imposta inciderà necessariamente sui costi.

Sono favorevole, comunque, al disegno di legge, soprattutto in considerazione del grande sviluppo che può prendere questo settore nei confronti del commercio estero. Desidero però che sia stabilito in modo inequivocabile che si tratta di un caso eccezionale, di un provvedimento eccezionale che viene preso in considerazione della natura speciale del settore.

B O N A F I N I . A mio parere, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, per la prima parte si preoccupa di trovare delle condizioni tali da aumentare la portata del mercato interno ed estero — e lo Stato ricaverà una contropartita non tanto dall'aumento dei profitti, ma soprattutto dal maggior consumo —; mentre per la seconda parte, che riguarda i lavoratori, si dimostra estremamente vaga.

In altre parole, si accenna ad un ammodernamento tecnico della estrazione e della lavorazione del marmo. Ricordo ai colleghi che pochi giorni fa in una cava di Carrara è caduta una massa eccezionale di marmo, e si è evitata per puro caso una disgrazia che avrebbe potuto coinvolgere numerosi operai. Ci troviamo ancora in condizioni primitive agli effetti tecnici.

Ho l'impressione che la seconda parte del disegno di legge sia volutamente vaga ed imprecisa, e che possa generare una forma paternalistica nei confronti dei lavoratori, mentre i padroni delle miniere verranno a trarre enormi guadagni.

Dichiaro pertanto che mi asterrò dal voto, in quanto ritengo che non siano, nel provvedimento, sufficientemente precisate le condizioni di carattere economico e le garanzie tecniche di sicurezza per i lavoratori.

P E N N A V A R I A . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, associandomi alle dichiarazioni del collega Crespellani.

S E C C I . Condivido la necessità di stabilire il carattere eccezionale del provvedimento in esame. Si addivene alla creazione dell'Istituto per il marmo in quanto si ritiene che esso possa avere una funzione importante nello sviluppo di certe prospettive nel commercio del marmo.

P R E S I D E N T E . Ricordo ai colleghi che, quando non ero ancora Presidente della Commissione, ebbi ad avanzare le medesime osservazioni.

Do ora la parola al Sottosegretario Gaspari, al quale porgo il cordiale saluto della Commissione in occasione della sua prima partecipazione ai nostri lavori.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio il Presidente per le sue parole; sono certo che potremo collaborare nel migliore dei modi per approvare leggi che siano utili agli interessi del nostro Paese.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, dopo lunghe trattative intercorse tra le industrie interessate allo scopo di tutelare tutti gli interessi, si è pervenuti ad un accordo che pare componga tutti i contrasti; ed il Governo si augura che l'Istituto per il marmo possa raggiungere in effetti tutti i suoi scopi istituzionali, e possa cioè potenziare un settore, al quale sono interessate diecine di migliaia di lavoratori, ed una forte aliquota dell'esportazione.

Per quanto riguarda il calcolo finanziario, la cosa è stata esaminata anche al Ministero, dove venne osservato che esso era stato condotto su dati non tutti assolutamente certi, ma comunque molto vicini alla realtà. Il parere della Commissione finanze e tesoro è stato richiesto ben due volte, ed è sempre stato favorevole. La somma che lo Stato verserà all'Istituto sarà integrata ampiamente dall'aumento dell'aliquota di imposta sull'entrata.

**G U I D O N I**. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Bonafini. Se vi fosse nel testo del disegno di legge una maggiore precisazione di quanto si stabilisce negli interessi dei lavoratori, il provvedimento sarebbe più completo. Quei lavoratori operano in condizioni di estremo disagio, percorrendo anche due o tre ore di cammino in montagna al giorno, e sovente non possono lavorare a causa delle condizioni atmosferiche.

Propongo pertanto di aggiungere, al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali », le altre « principalmente per quanto riguarda le condizioni degli escavatori del marmo ».

**T U R A N I**, *relatore*. L'Istituto viene creato appunto per aumentare la diffusione del marmo, per cui è evidente che la produzione dovrebbe aumentare e di conseguenza il lavoro. Le industrie saranno obbligate a far sorgere nuovi impianti e ad attrezzarsi meglio.

Tutti noi conosciamo le enormi possibilità di diffusione del marmo, non solo nei

Paesi aderenti al Mercato comune, ma anche a tutti gli altri Paesi del mondo.

**B A T T I S T A**. Della tutela dei lavoratori il provvedimento si occupa almeno in quattro punti. Nell'articolo 3, alla lettera *l*), si dice: « studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento ». Questo concerne proprio la sicurezza sul lavoro. Altrettanto dicasi per le lettere *g*), *h*) ed *i*) dello stesso articolo. Questi compiti dell'Istituto, che gli industriali dovranno applicare, andranno a beneficio dei lavoratori. Mi pare che ciò sia sufficiente tutela dei lavoratori. Forse, se si introducessero delle specificazioni, esse potrebbero poi rivelarsi delle limitazioni.

**S E C C I**. Là dove si parla dell'introduzione di nuovi mezzi tecnici, si potrebbe, forse, specificare che essi servono allo « alleviamento della fatica dei lavoratori ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

## CAPO I

### ISTITUZIONE E SCOPI

#### Art. 1.

È istituito l'« Istituto italiano per il marmo », con sede in Roma e un Ufficio dipendente in Carrara. Con deliberazione del Consiglio generale potranno essere istituite rappresentanze in Italia e all'estero.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'Istituto, al quale viene conferita con la presente legge la personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

## Art. 3.

L'Istituto ha per scopo di promuovere la massima diffusione dell'impiego del marmo e dei materiali affini in tutte le loro possibili applicazioni, tanto in Italia quanto all'estero, di valorizzare in modo particolare le correnti di esportazione tradizionali, di favorire il conseguimento della massima produttività nella escavazione e nella lavorazione dei prodotti marmiferi.

A tal fine l'Istituto potrà:

a) attuare ogni forma di propaganda attraverso i mezzi più idonei;

b) promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;

c) curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;

d) organizzare mostre e congressi di carattere sia nazionale che internazionale;

e) promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — la istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri istituti di istruzione; come pure la istituzione di premi e di borse di studio;

f) studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

g) stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonchè il perfezionamento degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività negli anzidetti processi;

h) promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

i) incoraggiare e favorire il miglioramento delle relazioni umane nell'industria marmifera;

l) assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali.

Per lo svolgimento della sua attività all'estero, l'Istituto agirà d'intesa ed in collaborazione con gli enti similari e con le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli paesi.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Turani il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« A tal fine l'Istituto potrà:

a) attuare ogni forma di diffusione attraverso i mezzi più idonei, riferendola sempre al prodotto marmifero e lapideo italiano, in piena indipendenza da ogni particolarismo di produzione zonale o aziendale;

b) promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;

c) organizzare mostre e congressi tecnici di carattere sia nazionale che internazionale;

d) studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

e) stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonchè il perfezionamento degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività negli anzidetti processi;

f) promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

g) incoraggiare e favorire il miglioramento delle relazioni umane nell'industria marmifera;

h) curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;

i) promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — l'istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri Istituti d'istruzione; come pure l'istituzione di premi e di borse di studio;

l) assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali ».

Per semplificare l'andamento della discussione propongo alla Commissione di prendere in esame successivamente le singole lettere in cui si articola questo comma sostitutivo. Poichè non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Passiamo pertanto all'esame della lettera *a*).

**MONTAGNANI MARELLI.** La lettera *a*) è formulata in modo troppo analitico; il legislatore deve stabilire soltanto dei concetti più generali.

**TURANI, relatore.** Questa formulazione, sulla quale si sono svolte molte trattative, è stata accolta con favore soprattutto dai produttori apuani.

**MONTAGNANI MARELLI.** L'imparzialità è implicita in una legge dello Stato. L'articolo 2 stabilisce che l'Istituto è sottoposto al controllo del Ministero dell'industria e del commercio, il che costituisce una garanzia di imparzialità.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.** Consultando i verbali delle discussioni precedenti svoltesi in questa Commissione, ho potuto constatare che il punto di contrasto è la preoccupazione, da parte degli industriali marmiferi, da un lato che il marmo di Carrara, già tanto affermato sui mercati italiani ed esteri, potesse servire di pretesto all'Istituto per il marmo per propagandare altri materiali edilizi che non hanno le qualità del marmo di Carrara e lanciarli sui mercati; e dall'altro che l'Istituto non servisse alla causa del marmo, anzi finisse con il danneggiare il nome che il marmo di Carrara ha ormai acquisito ovunque.

Su questi contrasti è stato ora faticosamente raggiunto un accordo, con l'approvazione di quegli emendamenti tanto dettagliati ed analitici presentati dal relatore nell'intento di non lasciare nulla alla discrezione dell'Istituto.

**BONAFINI.** L'Istituto allora dovrebbe tutelare soltanto gli interessi delle indu-

strie di Carrara. La imparzialità ed indipendenza è implicita, lo ripeto, in un testo di legge.

**MONTAGNANI MARELLI.** Il retto funzionamento dell'Istituto, del resto, è affidato al controllo del Ministero. Una eccessiva puntualizzazione dei compiti dell'Istituto potrebbe addirittura risultare lesiva del prestigio e dell'autorità del Ministero stesso.

**TARTUOLI.** Il travertino ha cominciato ad essere largamente usato nell'edilizia. Io provengo dalla patria del travertino, Ascoli Piceno, dove molte nuove aziende si sono attrezzate per una grossa produzione; pure, le richieste sono tante che non sempre si arriva a soddisfarle.

Gli industriali di Carrara si sono preoccupati di sottolineare e sostenere le loro posizioni tradizionali. Vorrei essere certo che il provvedimento in esame non pregiudica in modo alcuno gli interessi dei produttori di travertino, e delle industrie di recente creazione; se mi fosse data tale assicurazione non avrei da avanzare alcuna obiezione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la lettera *a*) nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *b*), nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *c*), nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *d*) nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

**BATTISTA.** A proposito della lettera *e*), chiedo che sia garantita una maggiore sicurezza per i lavoratori.

**MONTAGNANI MARELLI.** Propongo di aggiungere, dopo le parole

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)43<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1962)

« possibile produttività » le altre « nelle migliori condizioni di lavoro e di sicurezza delle maestranze ».

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Montagnani Marelli.

(È approvato).

Metto ai voti la lettera e) quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

Metto ora ai voti la lettera f), di cui ho già dato lettura, nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

**T A R T U F O L I** . Nella lettera g) si parla soltanto di « marmiferi », mentre in altre occasioni è detto « prodotto marmifero e lapideo ». Perchè non precisare anche in questa occasione che per « marmiferi » si intendono anche i prodotti lapidei?

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Montagnani Marelli si è dichiarato contrario alla dizione « relazioni umane » contenuta in questa lettera, in quanto sarebbe il primo esempio dell'introduzione di tale espressione in una legge italiana.

**C H A B O D** . Non ho conoscenza, in effetti, di precedenti del genere nella legislazione italiana.

**S E C C I** . Quella espressione indica un preciso tipo di rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, sul quale non possiamo essere d'accordo.

**T U R A N I** , *relatore*. In questo caso non si tratta di rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, ma tra un Istituto e i lavoratori.

**T A R T U F O L I** . Il testo dell'intero emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 mi conferma nella mia

convinzione: ho fondati motivi per chiedere assicurazioni circa il trattamento riservato a tutti gli altri prodotti lapidei.

Chiedo assicurazione formale che l'espressione « marmiferi » comprende tutti i prodotti lapidei affini al marmo. Altrimenti, poichè in alcuni casi è stato precisato che sono compresi anche gli altri prodotti, la legge potrebbe essere interpretata nel senso che, quando la precisazione non è stata fatta, tali prodotti sono esclusi dalla lettera della legge stessa.

**C R E S P E L L A N I** . A me pare superfluo introdurre ulteriori precisazioni, dal momento che nel primo comma dello stesso articolo è chiaramente precisato che l'Istituto « ha per scopo di promuovere la massima diffusione dell'impiego del marmo e dei materiali affini ».

**T A R T U F O L I** . Per maggiore sicurezza, chiedo che sia messo a verbale che, ovunque nel provvedimento si parli di « marmo », si intendono anche tutti gli altri prodotti affini.

**Z U C C A** . Tornando alla questione delle « relazioni umane », a me pare che queste non siano da trattarsi in un testo di legge, ma siano questioni che concernono esclusivamente i datori di lavoro ed i lavoratori: si tratta di contratti, di rapporti aziendali, impianti igienici, pensioni. Per tutto questo, mi pare sufficiente la precisazione, introdotta nella lettera precedente, sulle migliori condizioni di lavoro delle maestranze.

**P R E S I D E N T E** . Effettivamente, la soppressione di questa lettera non pregiudicherebbe la portata del disegno di legge.

**C H A B O D** . Le « relazioni umane » sono estranee ai compiti dell'Istituto, come sono previsti dal primo comma dell'articolo 3; esse riguardano soltanto le industrie.

**Z A N N I N I** . Le « migliori condizioni di lavoro » sono cose molto diverse dalle



« relazioni umane » nell'ambito di un'azienda. Le relazioni umane sono qualcosa di più profondo.

TURANI, *relatore*. Poichè la questione non mi pare di importanza decisiva, dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato alla lettera *g*).

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli alinea successivi che saranno poi coordinati, in seguito al ritiro dell'alinea *g*).

Metto ai voti la lettera *h*), nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *i*), nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *l*), nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, il secondo comma dell'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti. Metto pertanto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

## CAPO II

### ORGANI DELL'ISTITUTO

#### Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- a*) il Consiglio generale;
- b*) la Giunta esecutiva;
- c*) il Presidente;
- d*) il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e si compone, oltre che del Presidente dell'Istituto, che lo presiede:

*a*) di 24 esperti, nominati su designazione della Associazione sindacale nazionale della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni sindacali di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale sindacalmente organizzata; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa Carrara e di Lucca);

*b*) di 9 esperti, di cui 7 nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dell'industria marmifera, e 2 nominati su designazione delle Organizzazioni nazionali delle cooperative di produzione e lavoro, tratti dal settore lapideo;

*c*) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

*d*) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

*e*) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

*f*) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

*g*) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; tutti nominati su designazione dei rispettivi Ministri;

*h*) di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

*i*) di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; entrambi nominati su designazione dei rispettivi Presidenti.

Le designazioni degli esperti di cui ai punti *a*) e *b*) dovranno essere fatte con un numero doppio di nominativi (rispettivamente 48 e 18) per la necessaria facoltà di scelta da parte del Ministro circa gli esperti da nominare.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In tutti i casi di vacanza si provvederà alla sostituzione con le stesse norme previste per la nomina ed il membro subentrante rimarrà fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli oggetti posti all'ordine del giorno, ha facoltà d'invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza voto deliberativo, altri esperti non facenti parte del Consiglio stesso.

A questo articolo è stato presentato, dal relatore Turani, un emendamento sostitutivo della lettera a), del seguente tenore:

« a) di 24 esperti, nominati su designazione della Associazione nazionale della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa-Carrara e di Lucca) ».

**MONTAGNANI MARELLI.** L'Istituto italiano per il marmo avrà il compito di sviluppare la produzione ed il commercio del marmo; ed al suo sviluppo sono ugualmente interessati sia i datori di lavoro che i lavoratori. Mi pare pertanto inopportuno che del Consiglio generale facciano parte ben ventiquattro esperti nominati dagli industriali e soltanto nove esperti nominati dai lavoratori.

Propongo pertanto di emendare la lettera a) sostituendo alla parola « 24 » l'altra « 17 »; e parimenti, alla lettera b) dello stesso articolo, di sostituire la cifra « 9 » con l'altra « 17 », la cifra « 7 » con l'altra « 12 » e infine la cifra « 2 » con l'altra « 5 ».

**TURANI, relatore.** Il testo da me proposto è stato concordato con le organizzazioni sindacali interessate.

**BONAFINI.** Ciononostante a me pare molto più equa la proposta del senatore Montagnani Marelli, che tiene conto di un giusto equilibrio tra i rappresentanti delle due parti interessate.

**PRESIDENTE.** La proporzione stabilita nel provvedimento è stata concordata tra le associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Ora, poichè esiste una differenza di vedute tra il senatore Montagnani Marelli ed il relatore, ritengo più opportuno passare alla votazione degli emendamenti proposti.

Comunico alla Commissione che sono stati proposti dal relatore i seguenti emendamenti:

Sostituire il testo della lettera a) col seguente:

« a) di 24 esperti, nominati su designazione dell'Associazione sindacale nazionale della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa-Carrara e di Lucca) ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sostituire il testo della lettera g) col seguente:

« g) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sostituire il testo della lettera h) col seguente:

« h) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; tutti nominati su designazione dei rispettivi ministri ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sostituire il testo della lettera i) col seguente:

« i) di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero e di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agri-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

43ª SEDUTA (21 marzo 1962)

coltura, entrambi nominati su designazione dei rispettivi Presidenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il Consiglio generale adotta tutte le deliberazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio generale:

a) esamina ed approva il programma annuale di attività dell'Istituto;

b) esamina ed approva il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;

c) esamina ed approva il conto consuntivo;

d) esamina ed approva la relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto;

e) designa una terna di nomi da sottoporre al Ministro dell'industria e del commercio per la nomina del Presidente;

f) elegge fra i propri componenti i due Vice Presidenti e gli otto membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettere b) e c);

g) costituisce il Comitato di direzione;

h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili;

i) designa e nomina i rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui sia prevista tale designazione o nomina;

l) delibera sulla eventuale istituzione delle rappresentanze di cui all'articolo 1.

Il Consiglio generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) ed f) nella prima riunione dopo la sua costituzione.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, in via ordinaria una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta

lo ritenga opportuno la Giunta esecutiva oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute possono essere tenute in località diverse da quella della sede dell'Istituto.

Il Consiglio generale è convocato mediante lettera raccomandata di invito contenente l'ordine del giorno e diramata almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza può procedersi a convocazione telegrafica con tre giorni almeno di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente decide di volta in volta, sentito il Consiglio, la forma di votazione.

In via straordinaria e con decisione della Giunta esecutiva il Consiglio generale può essere invitato ad assumere deliberazioni a mezzo di *referendum*. In tal caso le deliberazioni, valide qualunque sia il numero dei partecipanti, saranno assunte a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

T U R A N I , *relatore*. La difficoltà è nel disaccordo esistente tra le categorie.

T A R T U F O L I . Desidererei sapere chi sono coloro che partecipano al *referendum*. O il *referendum* riguarda gli operatori economici ed i relativi prestatori di opera, ed in tal caso la questione è piuttosto seria; oppure esso riguarda qualche altra cosa...

T U R A N I , *relatore*. Il *referendum* sarà effettuato dalle aziende.

B A T T I S T A . Indipendentemente dall'opportunità o meno del *referendum*, ritengo che la formula usata nell'articolo sia senz'altro chiara. L'articolo 7 si riferisce infatti al Consiglio generale, il quale « può essere invitato a prendere deliberazioni a mezzo di *referendum* ».

P R E S I D E N T E . L'articolo va, a mio avviso, inteso in questo senso: *il referendum* è una votazione sostitutiva della votazione di presenza, effettuata per corrispondenza da tutti coloro i quali hanno diritto a votare.

Se i colleghi sono d'accordo su questa interpretazione, mi sembra non vi sia più motivo di dubbi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone:

a) del Presidente dell'Istituto, che la presiede;

b) dei due Vice Presidenti, uno dei quali scelto fra gli esponenti della zona marmifera apuana;

c) di sei membri che saranno eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 5, con l'osservanza dell'identico criterio di composizione fissato nel paragrafo stesso;

d) di un membro che sarà eletto dal Consiglio generale fra i Consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

e) del Consigliere rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

f) del Consigliere rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) del Consigliere rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza fra i membri di cui alla lettera c), il Consiglio generale provvederà ad elezioni parziali da indirsi per la sua prima riunione.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Anche in questo caso il datore di lavoro fa la parte del leone.

T A R T U F O L I . Dal canto mio desidero osservare che, al punto b), viene pre-

visto che uno dei due Vice Presidenti debba essere scelto fra gli esponenti della zona marmifera apuana. Ora, poichè questo costituisce una notevole limitazione per le altre categorie di lavoro, ritengo sarebbe opportuno stabilire, alla lettera c), che i sei membri della Giunta esecutiva debbano rappresentare ognuno una delle grosse categorie di materiali utilizzabili.

T U R A N I , *relatore*. Dell'Istituto faranno parte i produttori non solo di marmi ma di tutti i materiali affini. Quindi, in un domani, potrebbe anche avvenire che il Presidente fosse un produttore di travertino. Allo stesso modo, nulla vieta che i sei membri in questione siano scelti in base al criterio auspicato dal collega Tartufole.

C H A B O D . Vi è un preciso riferimento alla lettera a) dell'articolo 5.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Desidero far notare come lo squilibrio esistente nel Consiglio generale, tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, si accentui per quanto riguarda la Giunta esecutiva, nella quale sono presenti due Vice Presidenti e sei membri scelti fra esponenti della parte padronale, e solo un membro proveniente dalle associazioni dei lavoratori; quindi non solo esiste uno squilibrio numerico, ma accadrà anche che — essendo tre le organizzazioni sindacali — due di esse dovranno essere necessariamente escluse, ed una delle escluse sarà certamente la C.G.I.L.

Stabiliamo quindi che vi sia un rappresentante per ogni organizzazione sindacale: in tal modo avremo dato dimostrazione di buona volontà da ambo le parti.

C H A B O D . Anch'io ritengo che, se non tre, i rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori dovrebbero essere almeno due; poichè, data la presenza di quel quoziente tra zona apuana e zona non apuana, è evidente che un solo membro non potrà essere contemporaneamente rappresentante di entrambe le zone.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

43ª SEDUTA (21 marzo 1962)

MONTAGNANI MARELLI. Io insisto perchè siano tre.

TURANI, *relatore*. Sono assolutamente contrario alla proposta del collega Montagnani.

MONTAGNANI MARELLI. Lei ha il dovere di spiegare le ragioni della sua opposizione.

TURANI, *relatore*. Come ho già detto, il testo del provvedimento è stato concordato tra i rappresentanti delle categorie. Non vi è quindi motivo di avanzare certe questioni.

MONTAGNANI MARELLI. Fra i rappresentanti di quali categorie?

TURANI, *relatore*. Fra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori.

La formulazione del testo in esame ha richiesto un lunghissimo lavoro, perchè nessuno desiderava la creazione dell'Istituto, e lo scopo che ci proponiamo è quello di propagandare il prodotto, per venderlo meglio e in maggiore quantità.

Comunque, posso essere tutt'al più d'accordo sulla proposta del collega Chabod.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Chabod e tendente alla sostituzione, al punto *d*), delle parole « di un membro che sarà eletto » con le altre « di due membri che saranno eletti ».

(È approvato).

CHABOD. Di conseguenza, sarà necessario aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole « di cui alla lettera *c* », le altre « e *d* ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di carattere formale proposto dal senatore Chabod.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 9.

La Giunta esecutiva:

*a*) predispone il programma annuale di attività dell'Istituto, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

*b*) cura l'attuazione del programma di attività dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale;

*c*) approva l'organico e il regolamento del personale;

*d*) decide sulle locazioni attive e passive dei beni immobili;

*e*) dispone l'apertura e la chiusura dei depositi e dei conti correnti postali e bancari e stabilisce quali sono le firme necessarie per il loro utilizzo;

*f*) nomina il tesoriere dell'Istituto.

La Giunta esecutiva esercita altresì le attribuzioni che il Consiglio generale non sia tenuto ad esercitare direttamente o che il Consiglio stesso ritenga di delegarle.

(È approvato).

#### Art. 10.

La Giunta esecutiva è convocata in via ordinaria una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Le norme di cui all'articolo 7 si applicano anche per la convocazione, le sedute e le deliberazioni della Giunta esecutiva, salvo che i termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a 8 e a 2 giorni, ed è esclusa la possibilità di deliberare per *referendum*.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su designazione del Consiglio generale, che pre-

senterà all'uopo una terna di nomi. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente rappresenta l'Istituto e ne vigila l'andamento generale. Egli convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e li presiede.

Al Presidente può essere delegata dal Consiglio generale la facoltà di dare le procure e i mandati che siano ravvisati necessari ed opportuni per il funzionamento dell'Istituto, nonché per stare in giudizio in ogni sede e grado.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti — congiuntamente o separatamente — anche in via continuativa, alcune delle proprie attribuzioni. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cessante, entro 30 giorni dalla data del decreto di rinnovazione del Consiglio generale, convoca il Consiglio stesso perchè sia provveduto agli atti di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è presieduto da un magistrato della Corte dei conti in attività di servizio o a riposo, avente grado non inferiore a quello di consigliere, ed è composto di quattro revisori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'industria e del commercio, e due designati dalla organizzazione o dalle organizzazioni sindacali degli industriali di cui alla lettera a) dell'articolo 5.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza si procederà come disposto all'articolo 5 per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Istituto e ne

riferisce al Consiglio generale con la relazione sul conto consuntivo.

I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale.

(È approvato).

### CAPO III

#### DIREZIONE E PERSONALE

##### Art. 13.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva è affidata al Comitato di direzione, che è composto di due o più membri, di cui:

- a) uno scelto dal Consiglio generale;
- b) uno o due nella persona del Direttore o Direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la designazione dei consiglieri in base alla lettera a) dell'articolo 5.

Il Direttore nominato dal Consiglio generale sovrintende in via normale e continuativa al funzionamento degli uffici e da lui dipende disciplinarmente il personale.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente e partecipano alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva con voto consultivo.

(È approvato).

### CAPO IV

#### MEZZI FINANZIARI - BILANCI - TESORIERE

##### Art. 14.

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

- a) la erogazione da parte del Tesoro dello Stato di un contributo annuo nella misura di lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario in cui cade la entrata in vigore della presente legge;

b) il versamento di contributi volontari da parte delle aziende interessate all'attività dell'Istituto.

Il relatore propone un emendamento al punto a), tendente a sostituire la parola « 200 » con l'altra « 250 ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 15.

La gestione dell'Istituto è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, è approvato dal Consiglio generale entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ed autorizza la riscossione delle entrate e la erogazione delle spese.

Il conto consuntivo, predisposto anche esso dalla Giunta esecutiva, deve essere corredato dalla situazione patrimoniale, dalla situazione relativa al trattamento di quiescenza del personale, nonchè dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro il primo semestre di ogni anno. Il bilancio stesso deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio generale; il Collegio dei revisori deve restituirlo, con la sua relazione, almeno dieci giorni prima di tale riunione.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Istituto in conformità al bilancio preventivo e riferisce alla Giunta esecutiva per la redazione del conto consuntivo.

(È approvato).

#### Art. 17.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dagli investimenti immobiliari e mobiliari;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) da erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Istituto, le quali peraltro non implicano vincolo a destinare le relative somme a scopi diversi da quelli che l'Istituto stesso deve perseguire.

In caso di cessazione dell'Istituto, verrà, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, nominato un liquidatore nella persona di un magistrato della Corte dei conti, il quale dovrà esaurire il suo mandato nel termine massimo di un anno dal ricevimento della partecipazione di nomina.

Le attività residuali dovranno essere devolute alla Associazione o Associazioni di categoria indicate alla lettera a) dell'articolo 5, col vincolo di destinarle al perseguimento di scopi che sieno in armonia con quelli già perseguiti dall'Istituto.

(È approvato).

#### CAPO V

#### RELAZIONE ANNUALE VIGILANZA MINISTERIALE

#### Art. 18.

Insieme al bilancio consuntivo, la Giunta esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio generale una relazione illustrante l'attività tecnica ed amministrativa dell'Istituto durante l'anno cui il bilancio si riferisce.

Tale relazione, entro quindici giorni dall'approvazione, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, nonchè alle organizzazioni ed agli enti rappresentati nel Consiglio generale.

(È approvato).

## Art. 19.

Sempre ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, il Presidente deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria e del commercio le date di riunione del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, e trasmettere al Ministero stesso entro quindici giorni i relativi verbali.

Il Ministro dell'industria e del commercio può sospendere con provvedimento motivato l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto che siano contrarie a norme di legge o di regolamento.

*(È approvato).*

## CAPO VI

COPERTURA - NORME TRANSITORIE  
E FINALI

## Art. 20.

Per far fronte all'onere derivante al Tesoro dello Stato da quanto è disposto alla lettera *a*) dell'articolo 14, l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, viene elevata allo 0,80 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone un emendamento al primo comma tendente a sostituire le parole « viene elevata allo 0,80 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge » con le altre « e all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, viene elevata allo 0,70 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore propone altresì il seguente comma aggiuntivo da inserire dopo il primo comma:

« Invece, per le vendite di materiale destinato ad impianti per l'industrializzazione

del Mezzogiorno, l'aliquota da applicarsi viene elevata allo 0,35 per cento ».

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

## Art. 21.

Il contributo annuo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14, sarà versato dal Tesoro dello Stato all'Istituto italiano per il marmo in rate trimestrali, entro trenta giorni dal compimento di ciascun trimestre, e cioè entro il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 gennaio.

Alla prima di tali scadenze che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Tesoro verserà una trimestralità intera o frazionata in rapporto al tempo maturato.

*(È approvato).*

## Art. 22.

Il Ministro dell'industria e del commercio promuoverà la costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti in modo che la pubblicazione dei relativi decreti abbia luogo nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La prima riunione del Consiglio sarà indetta dal Ministro dell'industria e del commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà presieduta dal membro più anziano di età. Nel corso di tale riunione sarà proceduto alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, alla elezione dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta ese-



cutiva di cui all'articolo 8, lettera c), nonchè alla costituzione del Comitato di direzione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvede alla nomina del Presidente entro trenta giorni dalla designazione di cui alla lettera e) dell'articolo 6.

**G A S P A R I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero far notare che i due termini, di quarantacinque e di sessanta giorni, sono troppo ristretti, se debbono essere considerati come termini perentori, e potrebbero porci di fronte a qualche difficoltà. Ciò anche perchè le nomine di competenza del Ministero dell'industria dovranno essere effettuate su segnalazione dei lavoratori, con una procedura alquanto complessa che potrebbe non essere esaurita nei termini suddetti.

Proporrei pertanto di elevare il termine previsto nel primo comma da quarantacinque a sessanta giorni, e quello previsto nel secondo comma da sessanta a novanta giorni.

**C H A B O D**. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo al primo comma proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, e tendente a sostituire la parola « quarantacinque » con l'altra « sessanta ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma proposto dal Sottosegretario di Stato, tendente a sostituire la parola « sessanta » con l'altra « novanta ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo

a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

**M O N T A G N A N I M A R E L L I**. Dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione; ed è inutile che io ripeta, a conforto di questa mia dichiarazione, le varie osservazioni già avanzate durante la discussione generale e durante quella dei singoli articoli.

L'astensione non significa ripulsa, bensì dubbio rispetto ad alcuni punti del provvedimento.

**T A R T U F O L I**. Pur dando atto che, al primo dubbio da me formulato, il Governo aveva già dato una risposta da ritenersi esauriente, poichè l'applicazione delle norme contenute nei provvedimenti presenta sempre qualche complicazione di carattere, se non altro, burocratico, chiedo che venga messo a verbale quanto appresso: nell'approvare il disegno di legge si ribadisce che, per le precisazioni ripetute nel corso della discussione e approvazione dei singoli articoli, che tutti i provvedimenti disposti si intendono riferirsi sia al marmo che a tutti i materiali affini come formalmente stabilito nel primo comma dell'articolo 3.

**T U R A N I**, *relatore*. Ringrazio i colleghi per la viva partecipazione alla discussione del disegno di legge, il quale da anni attendeva di essere portato a conclusione. Si trattava di creare un organismo che desse la possibilità a tutti i produttori di maggiormente far conoscere la loro produzione, che tanta importanza riveste, anche ai fini dell'esportazione; ed io ritengo che, grazie al provvedimento, tale scopo potrà essere facilmente raggiunto.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la dichiarazione letta dal senatore Tartufoli.

(È approvata).

Do ora lettura del disegno di legge dopo il coordinamento formale del testo:

## CAPO I

## ISTITUZIONE E SCOPI

## Art. 1.

È istituito l'« Istituto italiano per il marmo », con sede in Roma e un Ufficio dipendente in Carrara. Con deliberazione del Consiglio generale potranno essere istituite rappresentanze in Italia e all'estero.

## Art. 2.

L'Istituto, al quale viene conferita con la presente legge la personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

## Art. 3.

L'Istituto ha per scopo di promuovere la massima diffusione dell'impiego del marmo e dei materiali affini in tutte le loro possibili applicazioni, tanto in Italia quanto all'estero, di valorizzare in modo particolare le correnti di esportazione tradizionali, di favorire il conseguimento della massima produttività nella escavazione e nella lavorazione dei prodotti marmiferi.

A tal fine l'Istituto potrà:

a) attuare ogni forma di diffusione attraverso i mezzi più idonei, riferendola sempre al prodotto marmifero e lapideo italiano in piena indipendenza da ogni particolarismo di produzione zonale o aziendale;

b) promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;

c) organizzare mostre e congressi tecnici di carattere sia nazionale che internazionale;

d) studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

e) stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonchè il perfezionamento

degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività nelle migliori condizioni di lavoro e di sicurezza delle maestranze;

f) promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

g) curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;

h) promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — la istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri istituti di istruzione; come pure la istituzione di premi e di borse di studio;

i) assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali.

Per lo svolgimento della sua attività all'estero, l'Istituto agirà d'intesa ed in collaborazione con gli enti similari e con le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli paesi.

## CAPO II

## ORGANI DELL'ISTITUTO

## Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 5.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e si compone, oltre che del Presidente dell'Istituto, che lo presiede:

a) di 24 esperti, nominati su designazione della Associazione sindacale naziona-

le della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa Carrara e di Lucca);

b) di 9 esperti, di cui 7 nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dell'industria marmifera, e 2 nominati su designazione delle Organizzazioni nazionali delle cooperative di produzione e lavoro, tratti dal settore lapideo;

c) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

h) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; tutti nominati su designazione dei rispettivi Ministri;

i) di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero e di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; entrambi nominati su designazione dei rispettivi Presidenti.

Le designazioni degli esperti di cui ai punti a) e b) dovranno essere fatte con un numero doppio di nominativi (rispettivamente 48 e 18) per la necessaria facoltà di scelta da parte del Ministro circa gli esperti da nominare.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. In tutti i casi di vacanza si provvederà alla sostituzione con le stesse norme previste per la nomina ed il membro subentrante rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli oggetti posti all'ordine del giorno, ha facoltà d'invitare a par-

tecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza voto deliberativo, altri esperti non facenti parte del Consiglio stesso.

#### Art. 6.

Il Consiglio generale adotta tutte le deliberazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio generale:

a) esamina ed approva il programma annuale di attività dell'Istituto;

b) esamina ed approva il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;

c) esamina ed approva il conto consuntivo;

d) esamina ed approva la relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto;

e) designa una terna di nomi da sottoporre al Ministro dell'industria e del commercio per la nomina del Presidente;

f) elegge fra i propri componenti i due Vice Presidenti e gli otto membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettere b) e c);

g) costituisce il Comitato di direzione;

h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili;

i) designa e nomina i rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui sia prevista tale designazione o nomina;

l) delibera sulla eventuale istituzione delle rappresentanze di cui all'articolo 1.

Il Consiglio generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) ed f) nella prima riunione dopo la sua costituzione.

#### Art. 7.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, in via ordinaria una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta esecutiva oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute possono essere tenute in località diverse da quella della sede dell'Istituto.

Il Consiglio generale è convocato mediante lettera raccomandata di invito contenente l'ordine del giorno e diramata almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza può procedersi a convocazione telegrafica con tre giorni almeno di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente decide di volta in volta, sentito il Consiglio, la forma di votazione.

In via straordinaria e con decisione della Giunta esecutiva il Consiglio generale può essere invitato ad assumere deliberazioni a mezzo di *referendum*. In tal caso le deliberazioni, valide qualunque sia il numero dei partecipanti, saranno assunte a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

#### Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone:

a) del Presidente dell'Istituto, che la presiede;

b) dei due Vice Presidenti, uno dei quali scelto fra gli esponenti della zona marmifera apuana;

c) di sei membri che saranno eletti dal Consiglio generale fra i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 5, con l'osservanza dell'identico criterio di composizione fissato nel paragrafo stesso;

d) di due membri che saranno eletti dal Consiglio generale fra i Consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

e) del Consigliere rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

f) del Consigliere rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) del Consigliere rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza fra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio generale provvederà ad elezioni parziali da indirsi per la sua prima riunione.

#### Art. 9.

La Giunta esecutiva:

a) predispone il programma annuale di attività dell'Istituto, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) cura l'attuazione del programma di attività dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale;

c) approva l'organico e il regolamento del personale;

d) decide sulle locazioni attive e passive dei beni immobili;

e) dispone l'apertura e la chiusura dei depositi e dei conti correnti postali e bancari e stabilisce quali sono le firme necessarie per il loro utilizzo;

f) nomina il tesoriere dell'Istituto.

La Giunta esecutiva esercita altresì le attribuzioni che il Consiglio generale non sia tenuto ad esercitare direttamente o che il Consiglio stesso ritenga di delegarle.

#### Art. 10.

La Giunta esecutiva è convocata in via ordinaria una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Le norme di cui all'articolo 7 si applicano anche per la convocazione, le sedute e le deliberazioni della Giunta esecutiva, salvo che i termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a 8 e a 2 giorni, ed è esclusa la possibilità di deliberare per *referendum*.

## Art. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su designazione del Consiglio generale, che presenterà all'uopo una terna di nomi. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente rappresenta l'Istituto e ne vigila l'andamento generale. Egli convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e li presiede.

Al Presidente può essere delegata dal Consiglio generale la facoltà di dare le procure e i mandati che siano ravvisati necessari ed opportuni per il funzionamento dell'Istituto, nonché per stare in giudizio in ogni sede e grado.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti — congiuntamente o separatamente — anche in via continuativa, alcune delle proprie attribuzioni. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cessante, entro 30 giorni dalla data del decreto di rinnovazione del Consiglio generale, convoca il Consiglio stesso perchè sia provveduto agli atti di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 6.

## Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Esso è presieduto da un magistrato della Corte dei conti in attività di servizio o a riposo, avente grado non inferiore a quello di consigliere, ed è composto di quattro revisori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'industria e del commercio, e due designati dalla organizzazione o dalle organizzazioni sindacali degli industriali di cui alla lettera a) dell'articolo 5.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza si procederà come disposto all'articolo 5

per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale con la relazione sul conto consuntivo.

I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale.

## CAPO III

## DIREZIONE E PERSONALE

## Art. 13.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva è affidata al Comitato di direzione, che è composto di due o più membri, di cui:

a) uno scelto dal Consiglio generale;

b) uno o due nella persona del Direttore o Direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la designazione dei consiglieri in base alla lettera a) dell'articolo 5.

Il Direttore nominato dal Consiglio generale sovrintende in via normale e continuativa al funzionamento degli uffici e da lui dipende disciplinarmente il personale.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente e partecipano alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva con voto consultivo.

## CAPO IV

MEZZI FINANZIARI - BILANCI -  
TESORIERE

## Art. 14.

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

a) la erogazione da parte del Tesoro dello Stato di un contributo annuo nella misura di lire 250 milioni, a partire dal-

l'esercizio finanziario in cui cade l'entrata in vigore della presente legge;

b) il versamento di contributi volontari da parte delle aziende interessate all'attività dell'Istituto.

#### Art. 15.

La gestione dell'Istituto è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, è approvato dal Consiglio generale entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ed autorizza la riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese.

Il conto consuntivo, predisposto anch'esso dalla Giunta esecutiva, deve essere corredato dalla situazione patrimoniale, dalla situazione relativa al trattamento di quiescenza del personale, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro il primo semestre di ogni anno. Il bilancio stesso deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio generale; il Collegio dei revisori deve restituirlo, con la sua relazione, almeno dieci giorni prima di tale riunione.

#### Art. 16.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Istituto in conformità al bilancio preventivo e riferisce alla Giunta esecutiva per la redazione del conto consuntivo.

#### Art. 17.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dagli investimenti immobiliari e mobiliari;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) da erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Istituto, le quali peraltro

non implicino vincolo a destinare le relative somme a scopi diversi da quelli che l'Istituto stesso deve perseguire.

In caso di cessazione dell'Istituto, verrà, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, nominato un liquidatore nella persona di un magistrato della Corte dei conti, il quale dovrà esaurire il suo mandato nel termine massimo di un anno dal ricevimento della partecipazione di nomina.

Le attività residuali dovranno essere devolute all'Associazione o Associazioni di categoria indicate alla lettera a) dell'articolo 5, col vincolo di destinarle al perseguimento di scopi che siano in armonia con quelli già perseguiti dall'Istituto.

#### CAPO V

#### RELAZIONE ANNUALE - VIGILANZA MINISTERIALE

#### Art. 18.

Insieme col bilancio consuntivo, la Giunta esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio generale una relazione illustrante l'attività tecnica ed amministrativa dell'Istituto durante l'anno cui il bilancio si riferisce.

Tale relazione, entro quindici giorni dall'approvazione, deve essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, nonché alle organizzazioni e agli enti rappresentanti nel Consiglio generale.

#### Art. 19.

Sempre ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, il Presidente deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria e del commercio le date di riunione del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, e trasmettere al Ministero stesso entro quindici giorni i relativi verbali.

Il Ministro dell'industria e del commercio può sospendere con provvedimento mo-

tivato l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto che siano contrarie a norme di legge o di regolamento.

#### CAPO VI

#### COPERTURA - NORME TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 20.

Per far fronte all'onere derivante al Tesoro dello Stato da quanto è disposto alla lettera *a*) dell'articolo 14, l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, viene elevata allo 0,70 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Invece, per le vendite di materiale destinato ad impianti per l'industrializzazione del Mezzogiorno, l'aliquota da applicarsi viene elevato allo 0,35 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

##### Art. 21.

Il contributo annuo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14, sarà versato dal Tesoro dello Stato all'Istituto italiano per il marmo in rate trimestrali, entro trenta giorni dal compimento di ciascun trimestre, e cioè entro il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 gennaio.

Alla prima di tali scadenze che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Tesoro verserà una trimestralità

intera o frazionata in rapporto al tempo maturato.

##### Art. 22.

Il Ministro dell'industria e del commercio promuoverà la costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti in modo che la pubblicazione dei relativi decreti abbia luogo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La prima riunione del Consiglio sarà indetta dal Ministro dell'industria e del commercio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà presieduta dal membro più anziano di età. Nel corso di tale riunione sarà proceduto alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, alla elezione dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettera *c*), nonché alla costituzione del Comitato di direzione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvede alla nomina del Presidente entro trenta giorni dalla designazione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 6.

##### Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari